



IL DIRETTORE DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE DI FIRENZE
IL RESPONSABILE DI ZONA – DISTRETTO DI FIRENZE

Servizio di Data Protection Officer (DPO)
ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)
in materia di protezione dei dati personali - CIG: Z67343B588

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 31 (trentuno) del mese di dicembre

fra

La Società della Salute Firenze, di seguito denominata "Sds" con sede in Viale Giovine Italia n. 1/1, codice fiscale 94117300486, qui rappresentata dal Direttore Dott. Marco Nerattini, nato a Porretta Terme il 05.08.1963, domiciliato ai fini della presente presso la sede della Sds, in Viale Giovine Italia n. 1/1, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente;

e

l'Avv. Michele Morriello, che in seguito sarà chiamato Gestore o Appaltatore, P.IVA 06185040489 codice fiscale MRRMHL82E25I452Z, con sede legale in Via Masaccio 18, Firenze (FI),

RICHIAMATO il Provvedimento del Direttore SdS n. 61 del 21 dicembre 2021, con il quale è stato affidato il servizio di Data Protection Officer (DPO) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali per il triennio 2022-2024, rinnovabile per altri tre anni - CIG: Z67343B588;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio relativo all'assistenza in materia di Protezione dei Dati e Privacy e designazione con nomina esterna del Data Protection Officer (DPO)/Responsabile Protezione Dati (RPD) ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (2016/679).

Per la descrizione del servizio si rinvia a quanto previsto dal quaderno d'onori e dall'offerta presentata in fase di gara su START, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente contratto è triennale, dal 01/01/2022 al 31/12/2024 e potrà essere rinnovato per ulteriori 36 mesi, agli stessi patti e condizioni, previa comunicazione inviata all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del contratto.

ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE



**IL DIRETTORE DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE DI FIRENZE
IL RESPONSABILE DI ZONA – DISTRETTO DI FIRENZE**

Il corrispettivo contrattuale per la durata di 36 (trentasei) mesi, dal 01/01/2022 al 31/12/2024, è di € 10.500,00 (oltre IVA e CAP).

L'importo complessivo, compresa l'opzione di rinnovo per ulteriori 36 mesi, è stimato in complessivi € 63.000,00 (oltre IVA e CAP).

Il corrispettivo contrattuale suddetto è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste in fase di gara e di quelle contenute nell'offerta presentata dall'Appaltatore.

Il pagamento del suddetto corrispettivo avverrà secondo le modalità previste dal quaderno d'oneri.

Con tale corrispettivo il gestore si intende, quindi, compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito.

Con tale corrispettivo, l'Appaltatore si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall'acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio, nonché per i costi inerenti all'utilizzo dei locali messi a disposizione per lo svolgimento delle attività. Tale importo si intende fisso, invariabile e indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui l'Appaltatore non abbia tenuto presente. Il gestore non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi e indennità speciali di alcun genere per l'aumento dei costi o per costi non previsti.

ART. 4 – MODIFICA DEL CONTRATTO

Nel periodo di durata dell'affidamento del servizio, il RUP, in conformità con le disposizioni di cui all'art. 106, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., potrà autorizzare modifiche e varianti al contratto di appalto in corso di validità nei seguenti casi:

- per l'espletamento degli eventuali servizi supplementari della stessa natura di quelli già oggetto dell'appalto che si rendessero necessari in corso d'opera, per un importo massimo pari al 20% del valore dell'appalto iniziale, secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.;
- in caso di sopravvenienza di disposizioni normative e/o esigenze imprevedute e imprevedibili tali da rendere necessarie varianti in corso d'opera che non alterino la natura generale del contratto.

ART. 5 – COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione inerente alla gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di Posta elettronica certificata (Pec).

L'Appaltatore si impegna pertanto a ricevere e trasmettere tramite Pec la documentazione tecnica e amministrativa necessaria alla gestione del contratto.

La Pec della Società della Salute è "segreteria@pec.sds.firenze.it".

La Pec dell'Appaltatore è: "michele.morriello@firenze.pecavvocati.it".

La modalità di comunicazione sopraindicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Il gestore ha l'obbligo di comunicare alla Società della Salute ogni variazione delle proprie ragioni sociali o trasformazione della medesima, e ogni mutamento inerente all'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà della Società della Salute di risolvere in tale ipotesi il contratto.

ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture o i documenti contabili equipollenti dovranno pervenire alla Società della Salute di Firenze, Viale Giovine Italia n. 1/1, 50122 Firenze (FI).

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere della Società della Salute, a



IL DIRETTORE DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE DI FIRENZE
IL RESPONSABILE DI ZONA - DISTRETTO DI FIRENZE

oggi Banca Intesa San Paolo - Filiale Imprese Firenze Pratese - Direzione Regionale Toscana e Umbria - con sede in Via della Toscana, 31 - 50127 Firenze.

Le modalità di pagamento concordate sono quelle tramite bonifico su c/c bancario indicato dall'appaltatore. Le spese connesse con le modalità di pagamento faranno carico esclusivamente all'appaltatore.

In conformità con quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del decreto ministeriale n. 55/2013, le fatture devono essere trasmesse in forma elettronica tramite l'apposita piattaforma e riportare tutti i dati identificativi essenziali, ivi incluso il CUP, il CIG comunicato dalla Società della Salute, a pena di non accettazione, e il Codice Univoco UFGGII.

Per effetto della legge n. 190/2014, che dispone l'applicazione del regime dello "Split payment", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S" (Scissione pagamenti).

Ai fini del pagamento il gestore assume tutti gli obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, e ss.mm.ii., ed è tenuto a comunicare alla Società della Salute gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A., unitamente alle generalità e al Codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso e ogni relativa variazione entro massimo 7 giorni dall'accensione e/o intervenuta variazione.

Le comunicazioni di cui al precedente comma sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del DPR n. 445/2000, e ss.mm.ii..

Le fatture dovranno essere cordate da un report riassuntivo del servizio svolto.

I pagamenti saranno disposti, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 231/2002, e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e dopo ciascuna verifica di conformità positiva, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa, previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Appaltatore.

Ai fini del pagamento del corrispettivo la Società della Salute procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'Appaltatore. Il termine di 60 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione e, pertanto, nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Appaltatore per detto periodo di sospensione dei termini.

ART. 7 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Il pagamento degli importi fatturati dall'Appaltatore verrà effettuato dalla Società della Salute con bonifico sul conto corrente n. 100000007672 intestato all'Impresa presso BANCA INTESA SAN PAOLO AG. di Firenze, via F. De Sanctis n. 48/50, IBAN IT41M0306902895100000007672.

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Società della Salute le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra, nonché eventuali variazioni relative ai soggetti delegati a operare sugli stessi.

In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti; né in ordine ai pagamenti già effettuati.



IL DIRETTORE DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE DI FIRENZE
IL RESPONSABILE DI ZONA – DISTRETTO DI FIRENZE

ART. 8 – CONTROLLI E VERIFICA DI CONFORMITÀ

La Società della Salute, attraverso i propri incaricati, vigila sulla corretta esecuzione dei servizi e delle forniture oggetto del presente contratto.

Il Referente del servizio della SdS è Marco Nerattini, al quale spetterà il compito di:

- predisporre con l'Appaltatore un programma operativo per la realizzazione delle attività previste dall'affidamento;
- vigilare sullo svolgimento delle attività;
- verificare i risultati delle attività svolte.

Sulla base delle verifiche dei risultati delle attività l'Appaltatore predisporrà una relazione finale che sarà sottoposta alla Direzione della Società della Salute.

La Società della Salute si riserva ogni possibilità di controllo sul corretto adempimento di quanto previsto dal presente contratto da parte del gestore, anche richiedendo allo stesso apposita documentazione in merito alle questioni oggetto di controllo.

ART. 9 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Oltre al rispetto di quanto previsto dalla documentazione di gara, alla quale si rinvia, al gestore è fatto obbligo:

- di osservare le norme vigenti in materia igienico – sanitaria e antinfortunistica;
- di rispettare tutte le norme di sicurezza contenute nelle normative e nei protocolli nazionali e regionali già in vigore o che saranno emesse in merito all'emergenza CoViD-19.

Nello svolgimento delle relative prestazioni il gestore si impegna a osservare le disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 81/2008, e ss.mm.ii., in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali e ogni altra disposizione in vigore o che potrà successivamente intervenire.

Il gestore si impegna altresì a rispettare:

- le norme, in quanto applicabili, del decreto ministeriale del 10 marzo 1998 ("*Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*");
- garantire al proprio personale le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal proprio documento di valutazione dei rischi.
- Nel caso in cui la valutazione del rischio da parte dell'operatore economico preveda l'utilizzo di Dpi per lo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento, gli operatori ne dovranno essere dotati in conformità al decreto del Ministero della Sanità del 28 settembre 1990 e del decreto legislativo n. 81/2008, e ss.mm.ii.. Inoltre, le attività dovranno essere svolte garantendo l'applicazione di tutte le disposizioni nazionali e regionali previste dalla normativa adottata per l'emergenza sanitaria da CoViD-19.

Non esistendo rischi di interferenze nell'ambito lavorativo, in quanto non esiste contiguità fisica, né di spazio tra i dipendenti della Società della Salute e i dipendenti dell'operatore economico affidatario, non si ritiene necessaria la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) prevista dall'art. 26 del decreto legislativo n. 81/2008, e ss.mm.ii., e, conseguentemente, non sarà necessario prevedere i relativi costi.



**IL DIRETTORE DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE DI FIRENZE
IL RESPONSABILE DI ZONA – DISTRETTO DI FIRENZE**

Il gestore svolgerà la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una distinta organizzazione di lavoro e di mezzi.

Le attività svolte dovranno essere opportunamente rendicontate attraverso la presentazione di una relazione finale.

Il gestore avrà diritto di prendere visione dei documenti detenuti dagli uffici e di richiedere agli uffici ogni informazione utile allo svolgimento dei propri compiti e si obbligherà a mantenere il segreto sui dati e/o notizie di cui venisse a conoscenza durante la sua attività.

Non costituisce oggetto del servizio la garanzia assicurativa. All'eventuale copertura assicurativa per responsabilità civile e/o infortuni l'operatore economico dovrà provvedere a proprie spese, ove ritenuto opportuno.

Il gestore difatti dovrà essere in possesso di idonea polizza assicurativa di copertura per Responsabilità Civile per danni a terzi (cose e persone) e per prestatori d'opera o di lavoro (RTC/RCO) in conseguenza delle attività svolte.

L'Appaltatore tiene espressamente sollevata la Società della Salute da ogni responsabilità per incidenti e danni causati a cose o persone che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del servizio oggetto d'appalto.

L'Appaltatore si impegna a tenere indenne la Società della Salute da danni causati per ritardi, errori, omissioni e disservizi.

ART. 10 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L'Appaltatore si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di condotta dei Dipendenti della Società della Salute, approvato con la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 23/2017, in quanto compatibili, e avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta.

L'Appaltatore, ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti della Società della Salute si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e a inviare alla Società della Salute comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

ART. 12 - DIPENDENTI DELLE P.A. – DIVIETI

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo n. 165/2001, il gestore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti della Società della Salute o degli enti consorziati, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei propri confronti.

ART. 13 – INADEMPIMENTI, RISOLUZIONE E RECESSO

In caso di inadempimenti per fatti imputabili all'operatore economico, la Società della Salute, dopo formale diffida o messa in mora, potrà disporre la risoluzione dell'affidamento in danno.

Le inadempienze saranno contestate dalla Società della Salute per iscritto e con fissazione di un termine congruo affinché siano rimosse. Trascorso tale termine senza che il contraente abbia ottemperato, si potrà disporre la risoluzione in danno.

La Società della Salute si riserva il diritto di recedere dal presente contratto nei casi e con le modalità previste dalla documentazione di gara e dalla normativa vigente.

ART. 14 – FORMA DI CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI



IL DIRETTORE DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE DI FIRENZE
IL RESPONSABILE DI ZONA – DISTRETTO DI FIRENZE

Il presente contratto è redatto in forma di scrittura privata ed è soggetto a registrazione solo in caso di uso.

Sono a carico del gestore tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti alla stipula, la scrittura, i bolli e la registrazione del contratto, ivi incluse le eventuali variazioni in corso di esecuzione e ferme restando le agevolazioni previste per le ONLUS.

I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972, per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. n. 131/1986, per quanto riguarda l'imposta di registro e al D.P.R. n. 642/1972, per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche e integrazioni.

ART. 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è il dott. Marco Nerattini – Direttore della Società della Salute di Firenze.

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nell'ambito delle attività definite nell'oggetto dell'appalto, la Società della Salute si qualifica quale Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4, punto 7, del Reg. UE 2016/679 (GDPR).

L'Appaltatore è individuato quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR e si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, garantendo che il personale autorizzato sia vincolato a mantenere la riservatezza e il segreto d'ufficio sulle informazioni e i dati personali, ivi compresi quelli di cui alle categorie particolari, contenuti nei progetti di assistenza individuali per le persone beneficiarie del servizio e, comunque, su ogni fatto o circostanza riguardante le medesime persone di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento del medesimo servizio oggetto d'appalto.

Il merito delle attività, delle categorie di dati personali e degli interessati del trattamento sono specificati nell'atto di nomina allegato al presente costituendone parte integrante e sostanziale (All. A).

ART. 17 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare: la normativa europea, nazionale e regionale in vigore, il decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., i regolamenti vigenti in materia, i regolamenti della Società della Salute, la documentazione di gara.

ART. 18 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto è competente il Foro di Firenze.

ART. 19 – INFORMATIVA PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 l'appaltatore è informato che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

L'appaltatore dichiara di avere preso visione dell'informativa per la protezione dei dati.



IL DIRETTORE DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE DI FIRENZE
IL RESPONSABILE DI ZONA - DISTRETTO DI FIRENZE

Letto, approvato e sottoscritto,

Avv. Michele Morriello

Società della Salute di Firenze
Dott. Marco Nerattini